

## BGE 7 I 800

Bundesgericht (BGE), 1881-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_7\\_I\\_800](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_7_I_800)

FR: ATF 7 I 800

IT: DTF 7 I 800

### Volltext

800 B. Civilrechtspflege. rennte, bagegen jebenfafi~ bie in ber lttagefd)tift gefntent me-ge~ren unfatt~aft feien. @g tft benn üorigeng aud) nar, ban 3U me~anDlung afifäfiiger 6d)ubengerfaßforDerungen beß SWigerß bie eiDqenöf~fd)e 6d)a~unggfomm!lfion unb in ~weiter 3nftan3 baß munJeßgerid)t nur iUI cfern fomt>etent finb, arg biefe ~n· f~rüd)e auf baß @!\Ho~riationßgeleß b.~. barauf ocgrünbet Werben, baa bie @rjlefiung beg ~arafielwegeß eie @uteignung eineß bem fläger 3nfte~enben binglid)eu lRed)teg in\lol\lire, wa~. tenb, Wenn etl fief} um eine lebiglif} auf bie buref} ben medrag bom 17. ~i'rif/5. ID?ai 1873 begrünDeten oefonDem bertragUd)en me~ie~ungen öwifef}en ben ltontra~enten geftü~te ltfage ~anbeln f ofite, ~u Deren meurt~eilung aufgef}Heafid) 'oie fometenten fantonalen @erief}te ~uftänDig finb. ~emnaef} ~at baß munbeßgerief}t etfannt: Xiie ltlage tft abgcwiefen. II. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale . 104. Sentenza del 15 ottobre 1881 neUa causa Lavertezzo contro Scazziga. A. Addl14 marzo 1871 il patriziato del comune di Laver- tezzo, a cio debitamente autorizzato dal governo cantonale, vendeva ai signori avvoeati Ferdinando e Pasquale, padre e figlio, Cattaneo, di Faido, tre lotti di bosco in Val Careeehio pel eomplessivo prezzo di fr. 40 mila. A stregua del relativo capitolato edella serittura di contralto dovevano i eompratori effettuare il taglio di deHo boseo entro il termine di einque anni e « garantiva il patriziato venditore ai signori compra- tori la piena proprieta dei bosehi venduti, assumendone le relative legali conseguenze, da qualunque molestia venisse 11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104. 801 loro reeata per tale oggetto, per qualsiasi causa e da qual- siasi parte derivasse. » B. NeU' anno ehe tenne dietro proeedevano gli aequisitori aHa effettuazione di una parte dei taglio ed ottenevano, me- diante il versamento di un eompenso di 4 mila franehi, una proroga cli due anni al fatale come sopra stabilito. G. Venuli amoreire nel frattempo i signori Cattaneo, i loro eredi vendevano sotto la data 26 luglio 1873 gli anzidetti lotti di boseo al signor Feliee D' Ambrogio, di Dalpe, per se e quale proeuratore della Soeietà « D'Ambrogio e Compagni J) (ora Seazziga-Baeilieri-Sehenardi e D' Ambrogio), eonvenendo eon es so lui ehe « il relativo contratto intendevasi concluso e sti- pulato sotto le medesime eondizioni, clausole, eonvenzioni, patti e riserve gia preedentemente interesse tra il patriziato di Lavertezzo ed i primi aequisitori, per il ehe l'attuale parte compratrice veniva eolloeata di fronte al patriziato nella me- desima posizione, nei medesimi diritti e nei medesimi obbli- ghi e pesi, in eui trovavasi l'attuale parte venditree, ritenuta per sola ed unica difTerenza Ja diversita. fra il prezzo attuale (fr. 25000) e quello antecedentemente eoncluso (fr. 40 UOO), considerato il eontratto d'allora, meno l'eecezione unica del prezzo, eome parte integrale del presente e risguardandosi i lotti di boseo in discorso sieeome venduti nello slato e eondi- zione in eui attualmente si trovano. J) - I nuovi aequisitori ottenevano pOl successivamente e verso pagamento di aHro compenso di 2500 rr. una seconda proroga di un anno al ta- glio, il eui eompimento trovavasi di tal guisa rimandato al J4 marzo 1879. D. Con suo deereto 6 settembre 1b76

dichiarava però in tanto il Consiglio di Stato del cantone Ticino, in esecuzione di ordini ('16 agosto dell'anno) trasmessigli dal Consiglio federale, a sensi dell'art. 30 della legge forestale 24 marzo 1876: « Essere sospeso qualsiasi taglio nelle foreste e boschi situati nel cantone, di proprietà di comuni, parziali e corporazioni, finché i proprietari non abbiano domandato ed ottenuto a questo effetto, per suo mezzo, l'autorizzazione dell'art. 802 B. Civilrechtspflege, Consiglio federale; intendendosi questa disposizione estesa a tutti i boschi e foreste e a tutti i tagli autorizzati dall'autorità cantonale, sebbene siano stati oggetto di stipulazioni e contratti ed abbiano avuto principio di esecuzione. » E, ad attuazione di una istanza della Ditta cessionaria all'uopo, di ottenere la necessaria autorizzazione al taglio dei boschi in questione e tentata invano la via d'un amichevole compromesso, la Ditta medesima spiccava in data 20 marzo 1877 un libello, a indirizzo del patriato per chiedere fosse il medesimo di Chmrat in obbligo: 10 « di risarcirla del danno ed interessi che le derivavano dalla inesecuzione di quel negozio e ciò in forza della garanzia a cui era obbligato non solo come conseguenza naturale del contratto 14 marzo 1871, ma anche del patto speciale N° 2 dell'istrumento suddetto; 20 e, in ogni caso, di rifonderle: a) La somma già versatagli in acconto del capitale prezzo. . . . . Fr. 34 9'15 - b) Gli interessi statigli egualmente pagati sui 40 mila fr. al 5 %, dal 14 marzo 1871 al 31 dicembre 1875. . . » c) L'interesse dal 31 dicembre 1875 al 15 marzo 1877, in ..... » d) L'importo delle proroghe convenute » e) L'interesse dal 28 agosto 1876 al 15 marzo 1877 su detti fr. 6500, . . . . J) 9583 27 2688 - 6500 - 175 50 Totale Fr. 53 862 18 f) Colli interessi decorribili su detta complessiva somma dal 15 marzo 1879 in avanti sino all'effettivo pagamento; g) Fmalmente, di rimborsare l'ammontare delle spese di procedura; - salvo poi, a dedurre fr. 1500, giusta perizia, che si comanda, della piccola porzione di bosco stata disposta dal primo acquirente Catfaneo, con gli interessi relativi. E tutto ciò in appoggio ai citati fatti e più specialmente all'istrumento 14 marzo 1871 ed alla formale proibizione del taglio dei boschi, nonché ai fatti che in conseguenza di quella II; Organisation der Bundesrechtspflege, N° 104. 803 proibizione il contratto rimase sciolto e quei boschi sono ritornati in proprietà, dominio e possesso del patriato, ecc. ecc. F. Dal canto suo, il patriato, « considerando che per essere il contratto di vendita in litigio regolare e perfetto, ogni danno o caso di forza maggiore a pregiudizio della cosa venduta va a carico del compratore che ne è il proprietario, - che il patto all'art. 2 del contratto medesimo comprende soltanto la garanzia della proprietà, la quale non è stata oggetto di pretesa o molestia da nessuna parte, mentre, se dovesse abbracciare tutti i casi fortuiti ed il fatto del principio posteriore alla stipulazione ed alla consegna della cosa, sarebbe a ritenersi contraria all'ordine pubblico e quindi come irrita e nulla, - che i cedenti eredi Cattaneo hanno limitato l'obbligo della garanzia alla somma di fr. 25 mila a vece dei 40 mila primitivi, stante il taglio di bosco già eseguito, » - conchiudeva in sede cantonale con la domanda venisse giudicato: 10 « Doversi respingere il libello e confermare esso patriato nel pieno diritto di agire nelle vie esecutive per conseguire il pagamento del residuo prezzo stipulato nell'istrumento 14 marzo 1871 e dei relativi interessi; » - 2° Subordinatamente: « Incombere ad esso patriato l'obbligo di restituire alla Ditta soltanto la somma che quest'ultima gli ha effettivamente pagata in acconto del prezzo di 25 mila fr. convenuto nell'istrumento 26 luglio 1873; respinte le domande di rimborso di quanto fu pagato per le proroghe, d'indennizzo, ecc. ecc. » G. Con sentenza 5 gennaio 1881 il Tribunale civile distrettuale di Locarno, premesso che per effetto del divieto fatto dal Consiglio federale « venne a scomparire l'elemento essenziale e costitutivo del contratto di compra e vendita del bosco, vale a dire la cosa sulla e per la quale era stato stipulato e ne derivò 10

scioglimento del contratto; - che « risolto il contratto, le parti rientrarono di diritto nella condizione di prima e quindi il patriziato ha rievuto in sua proprietà e dominio il bosco e la Ditta fu costituita in ragione di riavere le somme sborsate in acconto e come corrispettivo del taglio e l'importo di quanto 804 B. Civilrechtspflege. fu sborsato per le proroghe, che dovevano ritenersi facenti parte integrale del contratto di vendita »; - che il patriziato ha garantito ai compratori la pura proprietà dei boschi venduti e non altrimenti; e che « debbesi ritenere forza superiore e impreveduta l'emanazione posteriore di leggi e disposizioni federali proibenti il taglio di detti boschi e non potersi quindi ritenere responsabile il venditore dei danni e spese derivate dall'inosservanza del contratto », Dichiarava: 1° « Il contratto in discorso e, per causa di posteriori leggi e disposizioni federali, indipendentemente dalla volontà e colpa del venditore, decaduto e quindi ineseguibile, e di conseguenza il patriziato di Lavertezzo è condannato a retrocedere alla DiUa attrice l'importo delle somme ricevute in acconto del prezzo della vendita ed in compenso delle proroghe al taglio accordate, ed è di interesse legale dalla data del libello; 2° È riconosciuto al patriziato il diritto di portare in diminuzione a quanta sopra di debito suo l'importo della parte di bosco tagliato dalla Ditta (fr. 1500). 3° Le domande della Ditta in riguardo a danni e spese sono respinte, come pure tutte le altre domande delle parti in via principale e subordinata. » H. Avendo amendue le Parti interposto appello, da questo giudizio, alla Camera civile del tribunale supremo ticinese, quest'essa, constatato innanzitutto il fatto che la DiUa abbandonò nel frattempo la pretesa danni, adottava (con pronunciato del 30 marzo 1881) in punto al quesito principale - se per effetto del decreto 16 agosto 1876 del Consiglio federale, da cui deriva la conseguenza dello scioglimento del contratto, il patriziato di Lavertezzo fosse tenuto a rifondere alla Ditta il prezzo di vendita e delle proroghe pagatogli in fr. 34 915 + fr. 6500, - i motivati ed il dispositivo della sentenza di prima istanza, aggiungendo solo di suo moto che « siccome il patriziato non aveva preso parte all'isolamento di vendita e cessione 26 luglio 1873, non poteva neppure invocarlo a di lui favore, stando esso nei soli rapporti del cedente col cessionario. » II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104. 80 & I. Un atto 25 aprile 1881 dei signori Pietro e Giovanni Pometta, delegati del patriziato di Lavertezzo, notificava al Tribunale supremo: volere il patriziato medesimo ricorrere, a tenore dell'art. 30 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria del 27 giugno 1874, all'alto Tribunale federale contro il surriferito giudizio d'appello, s'atogli intimato nel giorno 7 dello stesso aprile e pronunciato in applicazione della legge federale forestale del 24 marzo 1876 e relative ordinanze. L. Con ufficio 12 corrente ottobre la rappresentanza della Ditta Seazziga-Bacilieri e Comp. informava la presidenza del Tribunale federale che, in quanto ciò fosse del caso e qualora la Corte non lo facesse essa medesima d'ufficio, intendeva declinare la competenza di detto tribunale .. non risultando essa né da convenzione speciale delle parti, né da un dispoStO qualsiasi della legge. Premessi in diritto i seguenti ragionamenti: 10 Dal tenore della dichiarazione di ricorso deposta in atti della suprema istanza cantonale e confermata eziandio con successiva memoria 9 maggio 1881 alla presidenza di questa Corte così come dalle odierne arringhe, risulta manifesto - essere; negli intendimenti del patriziato di Lavertezzo. di invocare l'intervento del Tribunale federale soltanto in virtù dell'art. 29 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, che suona: « In cause di cui l'oggetto abbia un valore di franchi almeno, o per sua natura non suscettibile di una valutazione, resta aperto ad ogni parte il diritto di ricorrere al Tribunale federale per ottenere la riforma del giudizio di merito dell'ultima istanza giudiziaria cantonale. » 20

Incontestata essendo la ricorrenza dell'estremo di questa disposizione che riguarda il valore dell' oggetto litigioso, la questione della competenza del Tribunale federale SI l' due tutta a vedere = se la causa giudicata con sentenza 30 marzo 1806 B. Givilrechtspflege. 1881 della camera civile d'appello del tribunale supremo ticinese, contro la quale il ricorso è diretto, appartenga veramente al novero di quelle in cui si tratta dell' « applicazione di leggi federali per opera di tribunali cantonali. » E poiché anzi la parte ricorrente fa ella medesima esplicito appello alla legge forestale del 24 marzo 1876, senza alludere per nessun modo a qualsivoglia altra federale, il quesito di cui sopra si circoscrive ancora più e riassume al postutto ad indagare: se, per risolvere le controversie costituenti insieme la vertita causa, sia o non sia stato d'uopo applicare la ridetta legge forestale (federale. 3° Senonché, il solo prescritto di questa legge che potrebbe in concreto caso dedursi in considerazione sarebbe quello dell' art. 15, il quale dichiara nulle le transazioni contrarie agli art. 11, 12, 13 e 14 riguardanti il divieto di ogni disbosamento, divisione e alienazione delle foreste dello Stato, dei comuni e delle corporazioni ed il riscatto di certi diritti e servitù sulle foreste sottoposte all'alta sorveglianza federale. E le parti, lasciata interamente da banda la questione: se cotale articolo potesse ritenersi applicabile anche a transazioni stipulate prima che la legge fosse stata promulgata, non hanno pur fatto al prescritto in discorso il più lontano riferimento e ravvisarono invece, nella decadenza del contratto, che lo vincolava, un nudo fatto compiuto, soffermandosi a partire unicamente sulle conseguenze legali da questo fatto procedenti. Ora, tutte e singole le divergenze giuridiche inerenti a quella principale della responsabilità per le conseguenze dell'annullazione del contratto non furono definite, come non dovevano esserlo, alla stregua della invocata legge forestale federale, la quale non sancisce al riguardo discipline di sorta alcuna, ma bensì a quella dei prescritti che consacravano in tema di speculazioni contrattuali e il ticinese ed il comune diritto privato, e le istanze cantonali non registrarono, nei considerandi dei loro giudizi, la benevola allusione ai disposti della legge federale su cui si dibatte, ma seguirono lo stesso tramite che loro avevano segnato le parti.

H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 105. 807 Conseguentemente, il quesito dianzi posto va categoricamente risolto in senso negativo, e il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso del patriato di Lavertezzo contro la sentenza 20 marzo 1881 della Camera civile d'appello del tribunale supremo del cantone Ticino, riguardante la causa vertita con la Ditta Scazziga-Bacilieri e Compagni, è respinto per titolo d'incompetenza.

105. mefd)luj3 lom 4. ~o\emoet 1881 in ~ad)en @~e leu te ~urd) betreff enb @l)ef d) ei 'ou ng. ~ad) @in~d}tna~me: 1. eine!3 ~eld}luffe!3 be!3 mun'oe~gerid)te~ \)om 7. Dftoer aol)in; 1) 2. eine~ ~d)retben~ be~ ~täfibium~ be~ Dbetgerid)te~ beg Stanton~ Unterit)alben ob bem ~alb an ben SnjltufHon~tid)ter beg munbeggerid)te~ baHtt \)om 20. Dftobet biefeg Sal)teg, wo· rin ba~felbe . a. be~ugHd) ber butd) ~ii\,oftti\ 2 unb 3 ))e~ erwäl)nten bun'Oeggerid)tHd)en mefd)luffe~ angeotbneten m:ften\er\orrjlanbi~ gungen bie etftotbedid)en m:uffd)luffe gibt, bagegen b. oe~ügnd) ber sub ~if\,ofiti\ 4 genannten mefd)luffe~ge. ttoffenen m:notbnung edlätt: ~au bie &utifagen bel: tlägerid)er. ') Durch das, hier einzig in Betracht kommende, Dispositiv 4. dieses Beschlusses war das Obergericht des Kantons Unterwalden ob dem Wald eingeladen worden, « die in Gt>mässheit des § 79 der Civilprozess- » ordnung für den Kanton Unterwalden ob dem Wald auf~enomm~n~n :> und zur Bestätigung vorgelesenen Aufzeichnungen: r: üb~r die Deposibonen sämtlicher in vorliegender - von der Klagen nach Art. 29 „ und 30 des Bundesgesetzes über die Organisation; der Bundesrechtspflege an das Bundesgericht .gezogener - Streitsache angehört, „ Zeugen an das Bundesgericht einzusenden, oder

aber, falls diese Aufzeichnungen nicht mehr vorhanden sein sollten, die sämtlichen Zeugen wiederholt einzuvernehmen und die darüber aufzunehmenden Protokolle dem Bundesgerichte zuzustellen. »

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.